

OGGETTO: risarcimento danni

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Savona, Sezione distaccata di Albenga, in
composizione monocratica in persona del dr. Alberto Princiotta in
funzione di giudice unico, ha pronunciato la presente

sentenza

nella causa civile iscritta al n. 807 affari contenziosi R.G. anno
2001 presso la Sezione Distaccata di Albenga del Tribunale di Savona
promossa da:

M.G.,
elettivamente domiciliata in Loano via Garibaldi 88, presso lo
studio degli avvocati Elio Paleologo e Maria Gemma che l'assistono
difendono in forza di mandato in atti;

-parte attrice-

contro

P.G.,
elettivamente domiciliato in Albenga, Viale Martiri della

Libertà 29, presso lo studio dell'avvocato Giampaolo Ferrari che l'assiste e difende
in forza di mandato agli atti;

-parte convenuta-

avente ad oggetto: risarcimento danni

conclusioni della parte attrice:

“1.- ritenere e dichiarare che P. G. ha gravemente e colpevolmente violato i doveri nascenti dal matrimonio in particolare quello di fedeltà di cui all' art. 143 c.c. e, di conseguenza, condannare lo stesso al risarcimento di ogni danno connesso, derivato e derivando alla signora G, nella misura emersa in corso di causa, anche in relazione alla C.T.U. del professor Romualdo Badino, da liquidarsi, occorrendo, anche in via equitativa.

2.- condannare il convenuto alla rifusione delle spese, diritti ed onorari del giudizio, con i relativi oneri accessori di legge.”

Conclusione per la parte convenuta:

“dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali domande, produzioni ed eccezioni nuove di controparte,

1.- rigettare la domanda avversaria, in quanto rinunciata, inammissibile, nulla ed

infondata.

2.- con vittoria di spese diritti ed onorari del giudizio.”

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 22 giugno 2001, M. G. ha chiamato in giudizio P.G. chiedendone la condanna al risarcimento del danno biologico derivatole nella misura di £.1.000.000.000 oltre rivalutazione ed interessi in seguito al comportamento tenuto dal G. in violazione ai doveri del matrimonio.

A sostegno della domanda esponeva di aver in precedenza conosciuto il G.; tra i due era nato un intenso rapporto che aveva determinato la fine del matrimonio della G. che si era concluso con la separazione e, successivamente, con il divorzio; nel 1986 aveva, quindi, iniziato a convivere con il G. e, dopo otto anni di convivenza in un clima di totale fusione e di reciproco amore avevano contratto matrimonio il 14 maggio 1994; tale felice conclusione aveva appagato le sue naturali aspirazioni di donna ed aveva attribuito una solida ragione alla fine del precedente matrimonio della quale la M. si sentiva colpevole; nel giugno 1997, dopo un periodo di vita coniugale intenso ed appagante, veniva contattata da tal M. R. il quale le comunicava, lungi da ogni prevedibilità, che il G. intratteneva una relazione coniugale con la di lui moglie, E. R., e le consegnava lettere scritte dall'uno all'altra; l' iniziale speranza di un ripensamento l' aveva lasciata in balia per notevole tempo del G che, pur confermando l'esistenza della sua relazione, aveva chiesto tempo per prendere delle decisioni continuando, tuttavia, a frequentare la sua amante alla luce del sole; dalla scoperta della relazione, la vita era diventata un inferno e, considerando il suo matrimonio l' unica felice aspettativa della vita, era improvvisamente caduta nella più totale frustrazione e nell' isolamento, salvo la presenza di pochissimi amici che le stavano affettuosamente vicini per attenuarne le sofferenze; non aveva più i ventotto anni offerti in precedenza al G. e non era più nella condizione psico-fisica per pensare e realizzare una nuova svolta nella propria vita sentimentale; la sua situazione personale, divenuta di pubblico dominio (tanto che era continuamente avvicinata da persone che si informavano degli sviluppi della vicenda), aggravava il suo stato emotivo accrescendo lo stato di depressione e prostrazione.

Sosteneva, quindi, che il comportamento del G. , “in quanto gravemente violativo dei doveri nascenti dal matrimonio (art. 143 c.c.), era indubbiamente fonte, come affermato in dottrina ed in giurisprudenza, di risarcimento del danno biologico” assumendo che al fatto era conseguito:

“a. - danno biologico conseguente alla violazione - del dovere di fedeltà del coniuge (o danno psicologico): tale danno consiste nel trauma psichico degenerato in lesione permanente alla salute dell'attrice in quanto colpita da uno stato psicologico di profonda depressione.

b.- danno esistenziale e\o danno alla serenità familiare: il rapporto affettivo con il G. aveva determinato la crisi del precedente rapporto coniugale. La vita della M. ruotava intorno alla persona del suo compagno, che aveva sostenuto ed aiutato anche nella crescita professionale, sicchè la violazione del dovere di fedeltà posta in atto dal G.,cui è conseguito il fallimento dell' unione tra i coniugi, aveva stravolto l'esistenza dell' attrice”.

Instauratosi regolarmente il contraddittorio si costituiva il G. che contestava la responsabilità e l'entità del danno.

Nel corso dell' istruzione venivano sentiti i testimoni indicati dalle parti ed effettuata una consulenza di natura medica affidata al professor Romualdo Badino.

Il 20 maggio 2004, ultimata l'istruzione probatoria, le parti precisavano le conclusioni come sopraindicato.

MOTIVI DELLA DECISIONE

I.- Con riferimento ai fatti di causa, risulta provato che il convenuto ha intrapreso la relazione extraconiugale quando era ancora convivente con l'attrice (cfr. deposizione R.: "quando ho iniziato la relazione la coppia era ancora convivente; il rapporto sentimentale con il G. è cominciato nel maggio 1997).

Nessuno dei testi sentiti ha affermato di aver visto il G. in atteggiamenti affettuosi con la R. in epoca precedente alla separazione ("circolava la voce che qualcosa non andava, che il G. stava con una persona diversa dalla moglie, ma non si sapeva con chi;" - deposizioni rese da Ro., Gr. e Na.-; "io di persona non ho visto nulla, ma circolavano delle voci che il G. avesse una nuova compagna" (teste De.).

Gli amici della coppia hanno concordemente riferito che era stata la M. a fare il nome della R. (teste Ma.) che era stata loro presentata a distanza di tempo, nell'agosto del 1998, e cioè, quando i coniugi si erano legalmente separati (cfr. deposizioni rese da Ma., Ca., R., S., Fu. e Fur.).

In diverse occasioni il G. aveva sollecitato l'intervento degli amici per riappacificarsi con la moglie che aveva rifiutato la riconciliazione a causa della prosecuzione della relazione con la R. (teste Ma.).

La crisi coniugale aveva gettato la M. in un profondo stato depressivo che era stato gradatamente superato in seguito (sul punto, particolarmente significativa la deposizione resa dalla teste Ma. la quale ha significativamente dichiarato: "inizialmente in spiaggia continuava a piangere ed a parlare del G. Poi, poco per volta, dopo la fine dell'estate, aveva iniziato a riprendersi e successivamente, quando ero andata a chiederle per l'ennesima volta di tornare con il G., lei mi aveva risposto che ormai stava bene così e che forse, effettivamente, aveva idealizzato il G. Dopo la separazione legale non parlava più del G. ed era tornata la M di una volta").

Ai fini della decisione va, infine, considerato che le parti sono addivenute a separazione consensuale e che il C.T.U. Badino ha appurato che l'evento per cui è causa ha concorso a determinare alla M. una nevrosi depressiva post traumatica con la modifica della qualità di vita in modo negativo nella misura del 20-25%.

Ciò posto, come sopra già ricordato, l'attrice sostiene che il comportamento del convenuto sia "gravemente violativo dei doveri nascenti dal matrimonio (art. 143 c.c.) e, quindi, sia "indubbiamente fonte, come affermato in dottrina e giurisprudenza, di risarcimento del danno biologico".

Tali argomentazioni non paiono condivisibili.

In primo luogo va, invero, considerato che la violazione degli obblighi personali che reciprocamente derivano ai coniugi è sanzionata con l'addebito della separazione a carico di chi ha tenuto il comportamento inosservante (cfr. art. 151 II comma c.c., ai sensi del quale "il giudice, pronunciando la separazione, dichiara ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio).

Il fatto che la violazione dei reciproci diritti-doveri dei coniugi sia sanzionata dall'art. 151 c.c. , in base al principio *lex specialis derogat legis generali*, induce a ritenere che, nel caso di trasgressione, il coniuge non possa andare incontro a conseguenze diverse ed ulteriori

(ciò a prescindere dal fatto che, nel caso in esame, la separazione non è stata neppure addebitata al G.).

Per converso, quand' anche si ritenesse sussistere lo spazio per ottenere il risarcimento per violazione dei doveri nascenti dal matrimonio, si dovrebbe trattare evidentemente di un danno non patrimoniale tutelato dall' art. 2059 c.c. secondo cui "il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge" nella chiave di lettura costituzionalmente orientata di recente indicata dalla Suprema Corte che, superando la tradizionale restrittiva lettura della norma, considera inoperante il limite derivante dalla riserva di legge correlata all' art. 185 c.p. laddove la lesione abbia riguardato valori della persona costituzionalmente garantiti (cfr. Corte di Cassazione, Sez. III civile, numeri 8827 e 8828 del 2003).

In tale ipotesi, non essendovi lo spazio per un risarcimento da danno morale soggettivo in seguito all' eliminazione del reato di adulterio e non essendo coercibili gli obblighi previsti all' art. 143 c.c. (alcuni autori sostengono addirittura che si tratti in realtà di oneri piuttosto che di doveri strictu sensu), l'attrice, a sostegno della domanda, avrebbe, quindi, dovuto indicare il diritto di natura costituzionale che assume essere stato leso nel caso concreto avendo la Suprema Corte definitivamente chiarito che l'art. 2059 c.c. non delinea una distinta figura di illecito produttiva di danno non patrimoniale, ma, nel presupposto della sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della struttura dell' illecito civile, consente, nei casi determinati dalla legge, anche la riparazione di danni non patrimoniali eventualmente in aggiunta a quelli patrimoniali nel caso di congiunta lesione di interessi di natura economica e non economica.

Non avendo l'attrice dimostrato la lesione di un diritto costituzionale da parte del convenuto e neppure che il fatto ascritto abbia inciso su una posizione soggettiva tutelata come diritto perfetto ed essendo evidente il diritto in capo al G. di liberamente determinarsi circa il proseguimento o meno della relazione familiare, la domanda deve essere respinta.

II.- In considerazione della vicenda umana oggetto di causa, sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite.

Le spese di consulenza, già liquidate nel corso del giudizio con separato provvedimento, vanno definitivamente poste a carico della M.

P.Q.M.

Il Tribunale, in persona del giudice istruttore in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, respinta ogni diversa e contraria istanza eccezione o deduzione, per le ragioni indicate in motivazione, così provvede:

- 1.- respinge la domanda avanzata da M.G.
- 2.- compensa integralmente le spese del giudizio.
- 3.- pone le spese di consulenza già liquidate nel corso del giudizio definitivamente a carico di M.G.

Così deciso in Albenga l'8 gennaio 2005.

Il giudice

Alberto Princiotta